



# **COMUNE DI MARACALAGONIS**

**SETTORE :**

**SINDACO**

**Responsabile:**

**Fadda Francesca**

**ORDINANZA N.**

**30**

**in data**

**14/11/2024**

**OGGETTO:**

**REGOLARIZZAZIONE ACCESSI, RAMPE E CAVALCAFOSSI POSTI LUNGO LE STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE**

## LA SINDACA

### *Nella sua qualità di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza*

**PREMESSO** che con Delibera della Giunta Comunale n. 147 del 06-12-2010, è stata disposta l'acquisizione al patrimonio comunale delle strade della Lottizzazione di Torre delle Stelle, ponendo di fatto a carico del Comune tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse.

**CONSIDERATO** che ai sensi del punto 46 dell'art. 3 del D.lgs 30 Aprile 1992 n° 285 N.C.D.S. per "sede stradale" si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza;

**CONSIDERATO** che la località costiera Torre delle stelle ricade nel territorio comunale di Maracalagonis. L'edificato ha vocazione turistica e in particolare è costituito da seconde case di tipo isolato, uni o plurifamiliari, utilizzate soprattutto durante la stagione estiva/balneare, ovvero da residenze utilizzate durante il corso dell'intero anno;

**CONSIDERATO** che in particolare la viabilità di Torre delle Stelle presenta scoscendimenti naturali e che la stessa è costituita per il 96% della superficie da pavimentazione stradale in terra battuta. A causa delle caratteristiche del sito, durante la stagione delle piogge si verificano dilavamenti, fonte di rischio e pericolo per la pubblica incolumità e disagi per il traffico veicolare;

**RILEVATO** che in prossimità di diversi ingressi carrabili alle singole unità immobiliari sono presenti cavalcafosse con rampe che invadono la sede stradale con la conseguenza di deviare delle acque piovane fuori dalla cunetta ostruita, aumentando il fenomeno di dilavamento della superficie stradale, oltre che intralcio al regolare traffico veicolare;

**RILEVATO** che gran parte dei cavalcafosse oltre a invadere la sede stradale risultano non idonei per diametro e caratteristiche costruttive, creando ostruzione della cunetta al passaggio e regolare deflusso delle acque meteoriche;

**VISTO** il D.lgs. 30/04/92 n° 285 art. 22 di cui al comma 1 al comma 11 accessi e diramazioni, il quale dispone tra l'altro:

*1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.*

*2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.*

*3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.*

*4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.*

*5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1.*

*6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede*

stradale.

7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.

8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.

9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle  
opere  
stesse.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. È comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.

11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **((da € 173 a € 694) e successive modifiche.** La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva.

**PRESO ATTO** che ogni singola rampa va realizzata all'interno del proprio confine senza invadere la sede stradale e che gli eventuali attraversamenti della cunetta, ai sensi dell'art 22 del D. Lgs 285 del 30/04/92, sono realizzabili previa autorizzazione dell'ente proprietario e secondo la validazione dello schema tecnico a cui è subordinata la concessione o il titolo abilitativo rilasciati;

**CONSIDERATO** che tali situazioni aumentano i rischi per la sicurezza incrementando il fenomeno di dilavamento della sede stradale, con la conseguente deviazione del deflusso delle acque, causa di dissesto delle sedi stradali e pericolo per gli utenti della strada, fonte di possibili conseguenti danni ai veicoli e alle persone;

**RITENUTO** necessario ordinare ai proprietari dei terreni e immobili privati, di regolarizzare tutti gli accessi non autorizzati che invadono la sede stradale ove presenti manufatti in attraversamento delle cunette realizzati in assenza o difformità di idoneo titolo abilitativo edilizio per facilitare l'accesso alle singole proprietà, a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità, della circolazione veicolare e pedonale e nel rispetto dei regolamenti comunali;

**SENTITI** i pareri espressi dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, dal Responsabile del Servizio Urbanistica e dal Responsabile del Servizio Polizia Locale.

## **ORDINA**

1. Ai proprietari, ai conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualsiasi titolo degli immobili posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale ed ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenza o cortili di servizio di edifici in stato di abbandono, che hanno occupato la sede stradale di provvedere ordinariamente:

- La regolarizzazione dell'autorizzazione per le rampe di accesso con scavalco cunetta, qualora rispetti caratteristiche costruttive idonee e validate e allegate al provvedimento autorizzativo;
- Di non invadere la sede stradale con manufatti per favorire l'accesso alle proprietà e di intervenire all'interno dei propri confini privati, adeguando gli accessi all'elaborato tecnico allegato alla concessione o al titolo abilitativo edilizio rilasciato;
- Demolizione o regolarizzazione o messa in pristino di manufatti, cavalcafossi privi di ogni titolo abilitativo o autorizzazione dell'ente proprietario che non rispettano caratteristiche costruttive autorizzate ;
- Di tenere in buon stato conservativo e di pulizia i cavalcafossi regolarmente autorizzati al fine di garantire la funzionalità idraulica delle cunette in quanto gli stessi sono spesso ostruiti da detriti accumulati, causa rampe scivoli o manufatti realizzati senza idonee prescrizioni tecniche;

2. Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza si procederà d'ufficio all'avvio del procedimento di abuso edilizio ai sensi dell'art 35 del D.P.R. n. 380/2001 e le demolizioni verranno eseguite dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriori comunicazioni o preavvisi, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi, salvo ulteriori provvedimenti a carico dell'inadempiente per inosservanza della presente Ordinanza (danni per il ripristino della sede stradale danneggiata e risarcimento a terzi per eventuali danni causati a persone o cose).

## **RENDE NOTO CHE**

- L'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza ha natura continuativa in forza della natura delle norme sopra indicate;
- In caso di inadempienza, ai trasgressori verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 22 del Nuovo Codice Della Strada (D.lgs. 30/04/92 n° 285) oltre alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e della rimozione d'ufficio a spese dei trasgressori, con rivalsa nei confronti degli stessi nei casi di cui al punto 2 della presente ordinanza, senza pregiudizio di azioni civili e/o penali a loro carico.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line e sul sito comunale, onde darne ampia diffusione.

## **INFORMA**

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso

straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

### **DEMANDA**

Ai Settori Polizia Locale, Lavori Pubblici, Urbanistica il controllo sulla osservanza della presente Ordinanza, ed agli Uffici competenti la cura per la massima divulgazione e pubblicità della stessa.

### **DISPONE**

Che copia della presente, venga trasmessa ai seguenti indirizzi:

- alla Prefettura di CAGLIARI;
- al Comando Stazione Carabinieri di MARACALAGONIS (CA);
- al Settore Lavori Pubblici – SEDE COMUNALE;
- al Settore Polizia Locale – SEDE COMUNALE;
- al Settore Urbanistica – SEDE COMUNALE.

F.to LA SINDACA

*Francesca Fadda*